



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5017

Seduta del 12/07/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

ACCORDO REGIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI SARS COV2 NELLE FARMACIE
CONVENZIONATE – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Ida Fortino

L'atto si compone di 33 pagine

di cui 27 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e, in particolare l’art. 56 (Competenze della Giunta Regionale), comma 1, nella parte in cui prevede che la Giunta Regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisca:
 - a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute;
 - b) gli eventuali specifici interventi settoriali anche in ragione di eventi e situazioni particolari;

VISTA, altresì, la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

RICHIAMATE le ordinanze e le circolari del Ministero della Salute relative alla situazione emergenziale da COVID 19 nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine alla medesima tematica;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 471 prevede che “In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione Europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’[articolo 3](#),



Regione Lombardia

LA GIUNTA

[comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 marzo 2021, n. 29](#), i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria”;

ATTESO che le azioni volte a promuovere la campagna vaccinale anti Covid-19 comportano sia l’incremento delle disponibilità di vaccini che il potenziamento e l’ampliamento dell’accessibilità e della fruibilità dei servizi vaccinali sul territorio regionale;

RITENUTO che, a tal ultimo fine, le farmacie lombarde possano ricoprire un ruolo determinante nell’allargamento dell’offerta vaccinale, in considerazione della funzione di primaria importanza che rivestono quali capillari operatori della rete socio-sanitaria lombarda e del sistema informativo socio-sanitario;

DATO ATTO della disponibilità manifestata dalle Associazioni di categoria dei farmacisti a partecipare alla campagna vaccinale anti Covid-19 e che tale identico proficuo coinvolgimento degli operatori farmaceutici possa conseguirsi anche nell’ambito delle azioni poste in essere per contrastare l’attuale emergenza legata alla pandemia da SARS-CoV-2;

RICHIAMATO l’accordo quadro sottoscritto il 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei Vaccini Anti Sars-Cov-2;

EVIDENZIATO che il suddetto accordo, nel sancire l’avvio della somministrazione di vaccini anti Sars-Cov2 a livello nazionale da parte delle farmacie convenzionate, disciplina, fra l’altro, le modalità operative, le misure per l’effettuazione in sicurezza delle inoculazioni e la opportuna modulistica per la realizzazione del servizio;

PRECISATO, altresì, che per l’atto professionale del singolo inoculo vaccinale, è previsto che venga riconosciuto alle farmacie una remunerazione pari ad Euro 6,00; è demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO, alla luce delle indicazioni che precedono, di recepire l'accordo quadro sottoscritto il 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei Vaccini Anti Sars-Cov-2, allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO delle statuizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4223 del 25 gennaio 2021 "Accordo Regionale con le farmacie per la somministrazione di vaccini in farmacia" che disciplina le modalità di partecipazione delle farmacie lombarde alla campagna anti covid-19 per l'anno 2021 e prevede l'impegno, da parte delle farmacie, a partecipare in via sperimentale alla chiusura della campagna antinfluenzale 2020-21;

DATO ATTO che, in applicazione delle statuizioni contenute nel citato accordo quadro, appare necessario procedere alla integrazione dell'accordo regionale di cui alla deliberazione n. XI/4223/2021 nella parte in cui disciplina il compenso per ogni dose somministrata (art. 12), prevedendo per le farmacie, in aggiunta all'importo di Euro 6,00 ivi previsto, il riconoscimento di ulteriori Euro 6,00 a titolo di rimborso per gli oneri ulteriori relativi a: approvvigionamento dei DPI, materiali di consumo, attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini anti Sars-Cov-2 anche in relazione agli aspetti amministrativi;

PRECISATO che dall'esecuzione del presente accordo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 471, della Legge di Bilancio 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto essi trovano copertura nell'ambito delle risorse già stanziata a bilancio sul capitolo di spesa n. 8374 – assistenza farmaceutica per l'anno 2021;

VALUTATA, altresì, la necessità di posticipare la durata dell'accordo regionale di cui alla deliberazione n. XI/4223/2021 fino al 31.12.2022 (art. 15) in ragione del protrarsi della emergenza sanitaria sul territorio ed al fine di garantire ogni opportuno presidio;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, di approvare il modificato schema di accordo denominato "Accordo regionale con le farmacie per la somministrazione di vaccini in farmacia" allegato 2, parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO che tale documento sostituisce integralmente l'accordo approvato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

con deliberazione n. XI/4223/2021;

PRECISATO di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3676 del 13 ottobre 2020 “Rinnovo della convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema Siss per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza”;

DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere oggetto di revisione in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni normative nazionali in materia;

VISTI la legge regionale n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire lo schema di accordo quadro sottoscritto il 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei Farmacisti dei Vaccini Anti Sars-Cov-2, allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il modificato schema di accordo regionale per la somministrazione di vaccini in farmacia tra Regione Lombardia (Direzione Generale Welfare), Federfarma Lombardia, Assofarm/Conservizi Lombardia e Federazione Regionale Ordini dei Farmacisti, allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;
3. di precisare che tale documento sostituisce integralmente l'accordo approvato con deliberazione n. XI/4223/2021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

4. di stabilire che tale accordo ha durata fino al 31 dicembre 2022 e che la vigenza dello stesso decorre dalla data della sua sottoscrizione;
5. di precisare che dall'esecuzione del presente accordo, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 471, della Legge di Bilancio 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto essi trovano copertura nell'ambito delle risorse già stanziata a bilancio sul capitolo di spesa n. 8374 assistenza farmaceutica per l'anno 2021;
6. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI IN FARMACIA

Tra
Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Welfare, Dr. Giovanni Pavesi,
e
Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca,
e
Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, Dr. Renato Acquistapace,
e
Federazione Regionale degli Ordini dei farmacisti, rappresentata dal Presidente, On. Dr. Andrea Mandelli, per quanto attiene agli aspetti di rilevanza professionale e deontologica;
di seguito cumulativamente individuate anche come "Parti" e singolarmente come "Parte".

Premesso che

la Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 471 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021 la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti."

Visto

L'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei Vaccini Anti SARS-COV2 recante le modalità di esecuzione delle vaccinazioni in farmacia;

Vista

la necessità di promuovere campagne vaccinali attraverso l'offerta della somministrazione di vaccini presso le Farmacie convenzionate

le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte fanno parte integrante del presente accordo.
2. Oggetto del presente accordo è la fornitura di dosi vaccinali alle farmacie da parte delle ATS/ASST e la successiva somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico *da parte*

dei farmacisti, opportunamente formati.

3. Oggetto dell'accordo è la partecipazione alla campagna anti covid-19 per gli anni 2021 e 2022. Le farmacie si impegnano a partecipare in via sperimentale alla campagna antinfluenzale 2021-22, previa autorizzazione AIFA per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali.
4. Ogni Farmacia riconosce il centro vaccinale della ASST del distretto, le RSA, il MMG e il PLS come riferimento per la gestione delle casistiche complesse ovvero della necessità di vaccinazione in ambiente protetto.
5. La farmacia può recepire l'adesione del cittadino, il consenso e il numero di cellulare dello stesso.
6. La farmacia che si metterà a disposizione per inoculare il vaccino, comunicherà ai sistemi ICT regionali le proprie agende, in base a procedure concordate tra le Parti.
7. Il farmacista verificherà lo stato vaccinale del cittadino tramite la piattaforma regionale e registrerà sulla stessa l'avvenuta somministrazione.
8. Previo accordo tra le Parti, le dosi vaccinali verranno consegnate in farmacia a cura delle strutture indicate da Regione Lombardia, se applicabile, in base alle procedure previste dalla DGR XI/2011 del 31/07/2019, prorogata dalla DGR XI/3675 del 13/10/2020.
9. La vaccinazione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei Vaccini Anti SARS-COV2 recante le modalità di esecuzione delle vaccinazioni in farmacia comprendente anche le procedure dei diversi passaggi che compongono il percorso vaccinale.
10. Con appositi protocolli verranno definite le procedure dei diversi passaggi che compongono il percorso vaccinale, compresa la gestione delle emergenze. AREU garantisce il supporto alle Farmacie in caso di reazione anafilattica grave dovuta alla vaccinazione, alla comparsa di orticaria improvvisa, problema respiratorio, emodinamico. In caso di reazione avversa, insorta nella fase post inoculazione durante il periodo di osservazione in Farmacia, l'OP_SAN fornisce supporto di emergenza al Cittadino e attiva immediatamente il soccorso sanitario contattando il Sistema di Emergenza Urgenza.
11. La vaccinazione viene eseguita da farmacisti adeguatamente formati grazie alla partecipazione a corsi organizzati dall'Istituto Superiore della Sanità, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti, da altre istituzioni accreditate e/o da forme di tutoraggio pratico da parte di professionisti sanitari; la Federazione Regionale degli Ordini dei Farmacisti metterà a disposizione, tramite apposita piattaforma informatica, la banca dati degli attestati di formazione acquisiti dai farmacisti.
12. La Farmacia per ogni dose somministrata riceverà un compenso di Euro 6,00 comprensivo di tutti i passaggi del percorso vaccinale in coerenza con quanto già previsto dalla DGR 3675/2020. A titolo di rimborso per gli oneri ulteriori relativi all'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, dei materiali di consumo, all'attività di smaltimento rifiuti ed ad ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini anti Sars-Cov-2, anche in relazione agli aspetti amministrativi, è previsto il riconoscimento di ulteriori Euro 6,00 per ogni dose somministrata.
13. Le competenze delle farmacie verranno rendicontate, previo accordo tra le Parti, mediante la fattura già prevista dalla DGR 3676/2020 per i Servizi SISS o tramite la fattura già in essere per la Distribuzione per conto.

14. Per quanto attiene alla tutela della riservatezza viene qui richiamata per quanto applicabile la DGR XI/796 del 12/11/2018.

15. Il presente accordo entra in vigore dalla data di entrata in vigore della delibera regionale di approvazione e scadrà il 31/12/2022, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente.

Milano, _____

Direttore Generale
Welfare
Regione Lombardia
Dr. Giovanni Pavesi

Presidente
Federfarma
Lombardia
Dr.ssa Annarosa
Racca

Delegato regionale
Assofarm/Confserviz
i Lombardia
Dr. Renato
Acquistapace

Presidente
Federazione
Regionale
Ordini
Farmacisti
On. Andrea
Mandelli

—

—
